



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Alta Formazione Artistica e Musicale*



**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
“EVARISTO FELICE DALL’ABACO”**

# **REGOLAMENTO ELETTORALE**

■ **sede principale - Direzione, Segreteria, Biblioteca, Auditorium “Nuovo Montemezzi”**  
via Abramo Massalongo, 2 - 37121 Verona  
tel. 045 8002814 - 045 8009133; fax 045 8009018

■ **sede succursale di Casa Boggian**  
Stradone San Fermo, 28 - 37121 Verona  
tel. 045 8007348

*Sito istituzionale:* [www.conservatorioverona.it](http://www.conservatorioverona.it)

*E-mail:* [consvr@conservatorioverona.it](mailto:consvr@conservatorioverona.it)

*PEC:* [conservatorioverona@bpec.it](mailto:conservatorioverona@bpec.it)

## **INDICE GENERALE**

### **TITOLO I - INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

- Art. 1. Indizione
- Art. 2. Commissione di seggio

### **TITOLO II - ELETTORATO**

- Art. 3. Elettorato attivo
- Art. 4. Elettorato passivo

### **TITOLO III - ELEZIONE DEGLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI**

- Art. 5. Elezione del Direttore
- Art. 6. Elezione del Consiglio Accademico
- Art. 7. Elezione della Consulta degli Studenti
- Art. 8. Disposizioni comuni

### **TITOLO IV - OPERAZIONI ELETTORALI**

- Art. 9. Operazioni di voto
- Art. 10. Candidature
- Art. 11. Insediamento della Commissione di seggio
- Art. 12. Modalità delle votazioni
- Art. 13. Scrutinio
- Art. 14. Decorrenza del mandato
- Art. 15. Ricorsi

## **TITOLO I - INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

### **Art. 1 INDIZIONE**

1. A partire dai 180 giorni antecedenti la scadenza dei mandati o entro 20 giorni lavorativi dalla decadenza o dalle dimissioni degli Organi/o, il Presidente del Conservatorio indice, con unico bando, le elezioni degli organismi rappresentativi del Conservatorio:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Accademico;
- c) la Consulta degli Studenti.

Nell'ipotesi di una eventuale cessazione anticipata del mandato, derivante da qualsiasi causa, il Presidente del Conservatorio emanerà il bando di elezione relativo all'organo istituzionale interessato.

### **Art. 2 COMMISSIONE DI SEGGIO**

1. La Commissione di seggio, per le elezioni di cui all'articolo 1, è composta da cinque membri:
- a) dal docente con maggiore anzianità di servizio e, nel caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica, con funzioni di Presidente; in caso di candidatura, di impedimento o di rinuncia del docente più anziano le funzioni di Presidente della Commissione di seggio sono assunte dal professore non candidato con anzianità di servizio immediatamente inferiore;
  - b) da due docenti eletti dal Collegio dei Professori e non candidatisi;
  - c) dal Direttore Amministrativo, o un suo delegato, con funzione di segretario verbalizzante;
  - d) da un rappresentante degli studenti o un loro delegato.

Verranno altresì nominati due docenti supplenti per l'eventuale sostituzione dei membri citati al comma b del presente articolo.

2. La Commissione di seggio verifica la congruità del bando con il presente regolamento; predispose inoltre il materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio.

## **TITOLO II - ELETTORATO**

### **Art. 3 ELETTORATO ATTIVO**

1. Per l'elezione di cui alle lettere a) e b) di cui all'articolo 1, l'elettorato attivo è costituito da tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio presso il Conservatorio al momento dell'elezione. Sono da non considerarsi come elettorato attivo eventuali destinatari di contratti per docenze relative ad insegnamenti non previsti nell'organico d'Istituto. La Commissione di seggio provvederà a pubblicare sul Sito Istituzionale in area riservata, e/o a depositare presso la Segreteria, almeno dieci giorni prima della data dell'elezione, l'elenco dell'elettorato attivo riportante le relative date di nascita.

2. Per l'elezione dei membri della Consulta degli Studenti l'elettorato attivo è costituito dagli studenti del Conservatorio regolarmente iscritti.

**Art. 4**  
**ELETTORATO PASSIVO**

**1.** Per l'elezione del Direttore l'elettorato passivo è costituito da docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso il Conservatorio oppure appartenenti ad altre Istituzioni AFAM, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) anzianità di servizio di almeno dieci anni;
- b) comprovata esperienza professionale sia sotto il profilo didattico sia artistico e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

**2.** Per l'elezione dei componenti il Consiglio Accademico l'elettorato passivo è costituito da tutti i docenti aventi i seguenti requisiti:

- a) anzianità di servizio di almeno due anni di ruolo, di cui almeno uno presso il Conservatorio di Verona;
- b) riconosciuta esperienza di organizzazione didattico-artistica e comprovata professionalità attinente all'area formativa di appartenenza.

**3.** Per l'elezione dei componenti la Consulta degli Studenti l'elettorato passivo è costituito dagli studenti maggiorenni regolarmente iscritti.

**TITOLO III - ELEZIONE DEGLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI**

**Art. 5**  
**ELEZIONI DEL DIRETTORE**

**1.** La votazione per l'elezione del Direttore è valida qualora partecipino almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto (es. 72 aventi diritto,  $3/4 = 54$  votanti).

**2.** Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

**3.** Risulterà eletto chi ottiene il 50% + 1 dei consensi di tutti gli aventi diritto al voto nella prima votazione (es.  $72 : 2 + 1 = 37$ ).

**4.** Qualora nessuno dei candidati raggiungesse la maggioranza di cui al comma precedente si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

**5.** A parità di voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di ruolo, o in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

**6.** L'operazione di ballottaggio è valida qualora partecipino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto (es. 72 aventi diritto,  $2/3 = 48$  votanti). Risulterà eletto chi tra gli ammessi al ballottaggio ottiene il maggior numero dei voti.

**7.** In caso di parità di voti tra i partecipanti al ballottaggio, verrà eletto il candidato avente anzianità di servizio maggiore, o in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

**8.** Nel caso di non raggiungimento dei quorum previsti nelle due convocazioni, il Presidente del Conservatorio, con ulteriore bando, indirà nuovamente le elezioni le cui tempistiche avranno tempi dimezzati.

**Art. 6**  
**ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

1. La votazione per l'elezione dei membri del Consiglio Accademico è valida qualora partecipino almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto (es. 72 aventi diritto,  $3/4 = 54$  votanti).
2. Ogni elettore può esprimere non più di sei preferenze.
3. Risulteranno eletti gli otto candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti tra candidati, verrà eletto il docente avente anzianità di servizio maggiore, o in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

**Art. 7**  
**ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI**

1. La Consulta degli Studenti è composta da tre membri.
2. Ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze.
3. Vengono eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra candidati, verrà eletto lo studente più anziano d'età.
4. I tre membri eletti decideranno collegialmente la loro distribuzione negli organi dell'istituto in cui sono previsti rappresentanti degli studenti ovvero due nel Consiglio Accademico e uno nel Consiglio di Amministrazione.

**Art. 8**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

1. Nell'ipotesi in cui gli eletti quali componenti del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti cessino di possedere i requisiti previsti quale elettorato passivo o rinuncino al mandato, decadono automaticamente dal loro incarico. Di conseguenza subentrerà il primo dei non eletti a scorrimento. Qualora la graduatoria dei non eletti sia esaurita o mancante, il Presidente del Conservatorio provvederà ad emanare un bando suppletivo di elezione. La durata del mandato verrà fatta coincidere con quella degli altri organi in carica.
2. In caso di rinuncia, dimissioni o di impedimento non temporaneo del Direttore si procederà a nuova elezione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

**TITOLO IV - OPERAZIONI ELETTORALI**

**Art. 9**  
**OPERAZIONI DI VOTO**

1. Le operazioni di voto avranno luogo secondo il calendario stabilito nel bando emanato dal Presidente del Conservatorio e dovranno comunque svolgersi almeno venti giorni lavorativi prima della fine del mandato degli organi.

2. L'eventuale ballottaggio avrà luogo entro quindici giorni lavorativi successivi alle prime elezioni, seguendo le stesse modalità stabilite dal Presidente del Conservatorio con bando d'indizione.

## **Art. 10 CANDIDATURE**

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente alla Segreteria del Conservatorio, o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il candidato è tenuto a inviarne copia via fax entro il termine sopra indicato.

2. La Commissione di seggio verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Regolamento e dalla vigenti disposizioni di legge e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale con atto che verrà pubblicato sul Sito Istituzionale e all'Albo del Conservatorio non oltre cinque giorni dal termine delle presentazioni delle candidature. Contro tale esclusione è possibile, entro tre giorni dalla pubblicazione sul Sito e all'Albo, il ricorso al Presidente del Conservatorio che deciderà entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Le candidature sono pubblicate sul Sito Istituzionale e all'Albo del Conservatorio almeno dieci giorni prima della data delle votazioni.

## **Art. 11 INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI SEGGIO**

1. La Commissione di seggio si insedia prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:

- il controllo dei locali e delle urne;
- la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio e la firma di un componente della Commissione di seggio.

2. La Commissione di seggio, inoltre, cura, nei modi ritenuti opportuni, la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale, dandone atto nel verbale.

## **Art. 12 MODALITÀ DELLE VOTAZIONI**

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento o per conoscenza personale attestata da un componente del seggio, e deve apporre la firma a fianco al proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.

2. Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso ponendo una croce sul nome e il cognome del candidato riportato in ordine alfabetico sulla scheda. In caso di omonimia tra candidati è indicata sulla scheda anche la data di nascita.

3. Sono nulle le schede che recano un numero maggiore di preferenze rispetto a quelle indicate nei precedenti articoli del presente regolamento, quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore, nonché quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

4. Non è ammesso il voto per delega.

### **Art. 13**

#### **SCRUTINIO**

1. Subito dopo la chiusura delle votazioni e prima di procedere all'apertura delle urne, la Commissione di seggio verifica che siano stati raggiunti i quorum per la validità delle votazioni; procede, quindi, allo scrutinio delle schede per l'elezione del Direttore, delle schede, depositate in urne diverse, per le elezioni dei membri del Consiglio Accademico e dei membri della Consulta degli Studenti.
2. Al termine di ogni scrutinio il Presidente della Commissione di seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
3. Nell'ipotesi in cui nell'elezione del Direttore non sia stato raggiunto il quorum previsto dai precedenti articoli del presente Regolamento, il Presidente della Commissione dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato ai fini del successivo ballottaggio.
4. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale sottoscritto dai membri della Commissione.
5. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante pubblicazione sul Sito Istituzionale e all'Albo del Conservatorio entro il giorno lavorativo successivo a quello delle votazioni.

### **Art. 14**

#### **DECORRENZA DEL MANDATO**

1. Il mandato degli eletti avrà la durata prevista dalla normativa vigente.

### **Art. 15**

#### **RICORSI**

1. Entro tre giorni dalla pubblicazione sul Sito Istituzionale e all'Albo dei risultati elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione di seggio che decide entro due giorni lavorativi dalla ricezione. La decisione è pubblicata sul Sito e all'Albo del Conservatorio.

Verona, lì 5 maggio 2014  
Prot. n. 1340 F/1